Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 gennaio 1982** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **835.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il testo del terzo e quarto capoverso dell'art. 68, relativo al corso di laurea in scienze naturali, è sostituito dal seguente:

« Ciascuno dei due insegnamenti biennali di botanica e zoologia comprende tanto la parte generale quanto quella sistematica e comporta due distinti esami annuali, uno dopo il primo anno di insegnamento ed uno dopo il secondo.

L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due distinti esami annuali, uno dopo il primo anno di insegnamento ed uno dopo il secondo ».

Art. 2.

Il testo del quarto e quinto capoverso dell'art. 69, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, è sostituito dal seguente:

« Ciascuno dei due insegnamenti biennali di botanica e zoologia comprende tanto la parte generale quanto quella sistematica e comporta due distinti esami annuali.

L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno di insegnamento ed uno alla fine del secondo ».

Art. 3.

Il testo della prima parte del terzo capoverso dell'art. 71, relativo alle norme generali e particolari a ciascun corso di studi, è sostituito dal seguente:

« Lo studente del corso di laurea in scienze biologiche non può essere ammesso all'esame di fisiologia generale se non ha superato l'esame di anatomia umana o quello di anatomia comparata ».

Art. 4.

Il testo dell'art. 73, relativo alle modalità degli esami di laurea, è modificato nel senso che sono soppressi il punto 1) per la laurea in scienze naturali ed i punti 1) e 3) per la laurea in scienze biologiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **836.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il testo dell'art. 127, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, è modificato nel modo seguente:

All'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti quelli di:

etologia e protezione animale;
microbiologia degli alimenti di origine animale;
chimica degli alimenti di origine animale;
chimica clinica veterinaria;
traumatologia veterinaria;
edilizia zootecnica;
acquacoltura.

Nel medesimo elenco gli insegnamenti di anestesiologia e di anatomia comparata mutano rispettivamente la denominazione in quella di « anestesiologia veterinaria » e di « anatomia comparata veterinaria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1981, n. **837.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 21, relativo al corso di laurea in economia e commercio, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali;
diritto privato comparato;
econometria;
economia e politica industriale;
finanza aziendale;
programmazione aziendale;
antropologia culturale;
geografia regionale;
ricerca operativa;
storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1981, n. **838.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Nell'art. 66, concernente gli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, sono inseriti i seguenti insegnamenti:

equazioni differenziali;
geometria superiore;
calcolo delle variazioni;
processi stocastici;
meccanica superiore.

Nell'art. 76, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

algologia;
biofisica;
biologia cellulare;
biologia dello sviluppo;
biologia molecolare;
chimica bromatologica;
chimica farmaceutica e tossicologica;
citologia ed embriologia vegetale;
ecologia ed etologia animale;
embriologia chimica;
embriologia degli invertebrati;
idrobiologia e pescicultura;
metodi fisici in chimica organica;
microbiologia agraria;
oceanografia biologica;
strutturistica fisica;
zoogeografia;
zoologia dei vertebrati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 127

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 settembre 1981.

Assegnazione alla regione Lombardia della somma di L. 16.073.522.100 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto, in particolare, l'art. 113 della predetta legge 28 marzo 1979, n. 88, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro della pubblica istruzione del 22 luglio 1977, con il quale è stato approvato il piano di riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi relativi al secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1979, registro n. 1, Bilancio, foglio n. 347, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Lombardia, la somma di lire 1.826.436.850, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979;

Vista la nota n. 3947 del 22 luglio 1981, nonché l'allegata dichiarazione, rese entrambe dall'assessore competente della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione dell'importo di L. 16.073.522.100, relativamente al 2° programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi relativi al 1979, ancora disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lombardia è assegnata la somma di L. 16.073.522.100, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1981
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 68

(177)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 dicembre 1981.

Dichiarazione di « territorio indenne da brucellosi bovina » della regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1 marzo 1972, n. 43;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;
Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 e successive modifiche;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Vista la nota n. 1922 SAN-VET del 6 ottobre 1981 dell'assessorato alla sanità ed assistenza sociale della regione Valle d'Aosta con la quale si chiede per la regione Valle d'Aosta il riconoscimento di « territorio indenne da brucellosi bovina »;
Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopracitato è inferiore all'uno per cento:

Decreta:

Il territorio della regione Valle d'Aosta è dichiarato « indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(178)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 gennaio 1982.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;
Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 3, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32 », la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;
Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981 con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;
Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione:

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B* annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

486) Corpo volontari pubblica assistenza Città di Cremona, con sede in Cremona;
487) Pubblica assistenza Varsi, con sede in Varsi (Parma);
488) Arciconfraternita di misericordia di S. Miniato, con sede in S. Miniato (Pisa);
489) Croce Sana - Ente di pubblica assistenza, con sede in Catania;
490) Pubblica assistenza volontari del soccorso di Ruta, con sede in Ruta (Genova);
491) Associazione pubblica assistenza Grottaminarda, con sede in Grottaminarda (Avellino);
492) Confraternita di misericordia di Sinaluga, con sede in Sinaluga (Siena);
493) Pubblica assistenza Sasso Pisano, con sede in Sasso Pisano - frazione del comune di Castelnuovo V.C. (Pisa);
494) Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde » - Bonnanaro, con sede in Bonnanaro (Sassari);
495) Gruppo Donatori di sangue « Fratres », con sede in Bagnolo (Grosseto);
496) Pubblica assistenza « Croce Azzurra pro loco Tempio Pausania, con sede in Tempio Pausania (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1982

Il Ministro: FORMICA

(179)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 settembre 1981, n. **839**.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 839. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato, consistente in un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2865, sito in comune di Pollein (Aosta), destinato alla costruzione di una caserma della guardia di finanza, disposta dalla S.p.a. Autoporto Valle d'Aosta con atto 24 marzo 1980, n. 37527 di repertorio a rogito dottor Guido Marcoz, notaio in Morgex (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1982
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 127

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3656/81 della commissione, del 15 dicembre 1981, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3657/81 della commissione, del 15 dicembre 1981, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 368 *del* 23 *dicembre* 1981

(353/C)

Regolamento (CEE) n. 3658/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3659/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che proroga il regolamento (CEE) n. 1145/81 che stabilisce le norme generali d'applicazione del prezzo minimo per il vino da tavola.

Regolamento (CEE) n. 3660/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che fissa, per il 1982, il quantitativo di semi oleosi e di oli vegetali per i quali la Repubblica ellenica è autorizzata ad applicare un regime di controllo all'importazione.

Regolamento (CEE) n. 3661/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo a misure interinali concernenti l'applicazione degli accordi sui formaggi con l'Austria e la Finlandia.

Regolamento (CEE) n. 3662/81 della commissione, del 21 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3663/81 della commissione, del 21 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3664/81 della commissione, del 18 dicembre 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni in Danimarca, nel Regno Unito, in Irlanda e nel Benelux di taluni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 3665/81 della commissione, del 21 dicembre 1981, relativo ad una gara per la mobilitazione di granturco destinato all'Alto Volta a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 3666/81 della commissione, del 21 dicembre 1981, relativo ad una gara per la mobilitazione di granturco tenero destinato alla Repubblica del Niger a titolo di aiuto.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3611/81 della commissione, del 14 dicembre 1981, relativo a varie forniture di cereali e/o di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 362 del 17 dicembre 1981.

Pubblicati nel n. L 366 *del* 22 *dicembre* 1981

(354/C)

Regolamento (CEE) n. 3667/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario concernente determinati prodotti fatti a mano (1982).

Regolamento (CEE) n. 3668/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni tessuti, velluti e felpe, lavorati su telai a mano, delle voci ex 50.09, ex 55.07, ex 55.09 e ex 58.04 della tariffa doganale comune (1982).

Pubblicati nel n. L 370 *del* 28 *dicembre* 1981

(355/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 17 novembre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 15 gennaio 1982, n. 3 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 534, è differito fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto-legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 1.500 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, *all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire* 800 *miliardi, lo specifico accantonamento e, quanto ai restanti* 700 *miliardi, l'accantonamento*: « *Fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende industriali e artigiane del Mezzogiorno* ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(221)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

Corso dei cambi del 14 gennaio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1234,050	1234,050	1234,10	1234,050	1234 —	1234 —	1233,950	1234,050	1234,050	1234,05
Dollaro canadese	1033,750	1033,750	1034 —	1033,750	1033 —	1033,35	1033 —	1033,750	1033,750	1033,75
Marco germanico	535,300	535,300	535,35	535,300	535,25	535,20	535,310	535,300	535,300	535,30
Fiorino olandese	489,110	489,110	489,50	489,110	489 —	489,10	489,090	489,110	489,110	489,10
Franco belga	31,530	31,530	31,55	31,530	31,50	31,50	31,524	31,530	31,530	31,55
Franco francese	210,770	210,770	210,60	210,770	210,75	210,75	210,750	210,770	210,770	210,80
Lira sterlina	2293,450	2293,450	2296,50	2293,450	2293,75	2293,35	2293,300	2293,450	2293,450	2293,45
Lira irlandese	1896 —	1896 —	1894 —	1896 —	1891,75	—	1895 —	1896 —	1896 —	—
Corona danese	163,830	163,830	163,90	163,830	163,80	163,80	163,880	163,830	163,830	163,85
Corona norvegese	210,050	210,050	210 —	210,050	209,90	210,05	210,080	210,050	210,050	210,05
Corona svedese	219,120	219,120	219,10	219,120	219 —	219,15	219,160	219,120	219,120	219,10
Franco svizzero	661,080	661,080	662,15	661,080	661,25	661,05	660,950	661,080	661,080	661,10
Scellino austriaco	76,466	76,466	76,52	76,466	76,48	76,45	76,464	76,466	76,466	76,45
Escudo portoghese	18,480	18,480	18,50	18,480	18,40	18,50	18,500	18,480	18,480	18,48
Peseta spagnola	12,432	12,432	12,4450	12,432	12,44	12,40	12,430	12,432	12,432	12,43
Yen giapponese	5,481	5,481	5,49	5,481	5,48	5,49	5,481	5,481	5,481	5,48
E.C.U.	1307,200	1307,200	—	1307,200	—	—	1307,200	1307,200	1307,200	—

Media dei titoli del 14 gennaio 1982

Titolo	
Rendita 5% 1935	33,450
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,775
» 5,50% » » 1968-83	86,275
» 5,50% » » 1969-84	82,300
» 6% » » 1970-85	75,925
» 6% » » 1971-86	70,400
» 6% » » 1972-87	67 —
» 9% » » 1975-90	72,725
» 9% » » 1976-91	68,225
» 10% » » 1977-92	75,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	62,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	87,550
» » » » 1- 3-1980/82	99,325
» » » » 1- 5-1979/82	99,425
» » » » 1- 5-1980/82	99,300
» » » » 1- 6-1980/82	99,375
» » » » 1- 7-1979/82	99,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,500
» » » » 1- 8-1980/82	99,325
» » » » 1-10-1979/82	99,250
» » » » 1-10-1980/82	99,175
» » » » 1-12-1980/82	99,025
» » » » 1- 1-1980/83	99,450
» » » » 1-10-1980/83	98,850
» » » » 1- 3-1981/84	98,050
» » » » 1- 4-1981/84	98,400
» » » » 1- 6-1981/84	98,625
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	97,025
» » » 12% 1- 4-1982	98,300
» » » 15% 1- 1-1983	96,100
» » » 18% 1- 7-1983	99,350
» » » 12% 1-10-1983	87,400
» » » 12% 1- 1-1984	86,150
» » » 12% 1- 4-1984	85,275
» » » 12% 1-10-1984	83,600
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 gennaio 1982

Valuta	
Dollaro USA	1234 —
Dollaro canadese	1033,375
Marco germanico	535,305
Fiorino olandese	489,100
Franco belga	31,527
Franco francese	210,760
Lira sterlina	2293,375
Lira irlandese	1895,500
Corona danese	163,855
Corona norvegese	210,065
Corona svedese	219,140
Franco svizzero	661,015
Scellino austriaco	76,465
Escudo portoghese	18,490
Peseta spagnola	12,431
Yen giapponese	5,481
E.C.U.	1307,200

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safai, con sede e stabilimento in Borgo Trevi (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 20 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(201)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla « Società italiana di revisione aziendale e consulenza - S.I.R.A.C. S.p.a., in Roma, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 7 gennaio 1982 ha autorizzato la « Società italiana di revisione aziendale e consulenza - S.I.R.A.C. S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività di revisione.

(183)

Autorizzazione alla società « Fiduciaria Macina S.r.l. », in Parma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 7 gennaio 1982 ha autorizzato la società « Fiduciaria Macina S.r.l. », in Parma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(184)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal titolare della ditta individuale Co.Edil - Impresa edile, in Maderno.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 168.438.817 dovuto al signor Bonaspetti Antonio, titolare della ditta individuale Co.Edil - Impresa edile, in Maderno, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Brescia è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si renderanno necessari.

(185)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal titolare della ditta individuale « Gomma tecnica », con stabilimento in Coperchia di Pellezzano.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 39.187.139, dovuto dal signor Clemente Ruggiero, titolare della ditta individuale « Gomma tecnica », con stabilimento in Coperchia di Pellezzano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Salerno, è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si renderanno necessari.

(186)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia alla facoltà di magistero dell'Università di Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di pedagogia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giovanni Cacioppo, alla cattedra di pedagogia I della facoltà di magistero dell'Università stessa.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1981, registro n. 121, foglio n. 348.

(127)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Imer

Con deliberazione 6 novembre 1981, n. 13928, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 3086/2, 3086/3, 3086/4 e particella edificiale 499, comune Catastale di Imer dal demanio al patrimonio provinciale.

(217)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 7 gennaio 1982, il decreto prefettizio 28 febbraio 1931, n. 11419/27094, con il quale il cognome della signora Luigia Kermol ved. Ployer, nata a Comeno il 7 settembre 1872, venne ridotto della forma italiana di « Polieri » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estinzione ai figli Ugo, Guglielmo e Berta, è stato revocato in seguito ad istanza prodotta 26 settembre 1981, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote Polieri Fulvio, figlio di Ugo, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Ployer ».

Il commissario straordinario è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(216)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a quattordici posti di ispettore metrico nella carriera di concetto del personale dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (rettifica).

Nel bando di concorso, per esami, a quattordici posti di ispettore metrico nella carriera di concetto del personale dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 14 gennaio 1982, il punto 8) dell'allegato *A*, concernente lo schema esemplificativo della domanda da presentarsi al Ministero dell'industria, deve leggersi: « 8) di voler sostenere il colloquio *facoltativo* di lingua (indicare francese o inglese) », anziché: « 8) di voler sostenere il colloquio *obbligatorio* di lingua (indicare francese o inglese) ».

(247)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

A parziale modificazione ed integrazione dell'avviso pubblicato nel supplemento ordinario (concorsi) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981 sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del secondo servizio di radiologia;
due posti di aiuto di radiologia;
due posti di aiuto di laboratorio analisi cliniche;
un posto di assistente di chirurgia vascolare;
cinque posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, è prorogato alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(34/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(25/S)

REGIONE CAMPANIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 59, IN VALLO DELLA LUCANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero « S. Luca » di Vallo della Lucania

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero « S. Luca » di Vallo della Lucania, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Vallo della Lucania (Salerno).

(29/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 21, IN BIBBIENA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Bibbiena (Arezzo).

(20/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 15 del 16 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio-sanitaria locale dell'Adda n. 59: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di puericultrice e infermiere professionale.

Ospedale generale regionale della fondazione « Casa sollievo della sofferenza »: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico di radiologia.

Unità sanitaria locale Le/7 - Presidio ospedaliero « S.C. Novella »: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di geometra.

Unità sanitaria locale n. 21 *Casentino-Bibbiena*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di perito chimico.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1981, n. **82.**

Esercizio delle funzioni socio-assistenziali dei soppressi consorzi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 58, ed utilizzazione del relativo personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 127 *del 6 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale, già esercitate dai soppressi consorzi di cui alla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58 e ricomprese fra quelle indicate all'art. 4, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, viene delegato dai comuni alle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, primo comma, della citata legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.

In attesa della delega di cui al comma precedente e a far tempo dal 1° ottobre 1981, l'esercizio delle funzioni ivi considerate, unitamente alle eventuali altre funzioni socio-assistenziali già esercitate dai soppressi consorzi, viene svolto da parte dei comuni in cui avevano sede i consorzi medesimi, altresì su delega degli enti già partecipanti ai consorzi, se del caso, anche attraverso apposite convenzioni con i medesimi.

Le attrezzature e gli eventuali altri beni mobili già in dotazione o, comunque, utilizzati dai soppressi consorzi per l'esercizio delle funzioni, di cui al presente articolo, sono acquisite al patrimonio dei comuni o delle unità locali delegati alla prosecuzione delle funzioni.

Art. 2.

Le posizioni di comando del personale in servizio alla data del 30 settembre 1981 presso i soppressi consorzi cessano a far tempo dal 1° ottobre successivo ed il relativo personale rientra nel rispettivo ente di appartenenza.

Il personale di ruolo dei predetti consorzi, altresì in servizio alla data suindicata, è assegnato con effetto 1° ottobre 1981, fermo restando il livello retributivo funzionale di ciascun addetto, nel rispetto della posizione giuridica, economica e professionale acquisita, ai comuni già sedi di soppressi consorzi per essere utilizzato nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 1, secondo comma.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quella indicata al precedente comma, i comuni suindicati subentrano nella titolarità dei rapporti stessi, fermi restandone la natura ed i contenuti.

Al fine di assicurare da parte dei comuni predetti la continuità dello svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui al citato art. 1, secondo comma, il personale considerato ai due precedenti commi è, comunque, mantenuto in servizio sino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'art. 4, nono comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e lo stesso è considerato a tutti gli effetti dipendente dai comuni medesimi.

Art. 3.

In attesa di quanto previsto all'art. 4, nono comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, il personale di cui al precedente art. 2 potrà essere utilizzato da parte delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali competenti per territorio, previa intesa con le amministrazioni interessate, per l'esercizio delle funzioni indicate all'art. 1, primo comma, della presente legge.

Art. 4.

La Regione assegna ai comuni di cui al secondo comma dell'art. 1 ovvero alle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali territorialmente competenti i fondi necessari per l'esercizio delle funzioni considerate dalla presente legge, limitatamente alla parte non coperta dalla contribuzione finanziaria degli enti interessati e compreso l'onere attinente al relativo personale.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3332 con la denominazione: « Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale già esercitati dai soppressi consorzi sanitari » e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'eserczio 1981.

Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 800 milioni per l'esercizio 1981.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 dicembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1981, n. **83.**

Interventi per favorire la realizzazione di centri e di residenze sociali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 127 *del 6 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

La regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con i principi stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla gestione coordinata ed integrata dei servizi dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio e nell'ambito del riordino e della riqualificazione dell'assistenza sociale di cui alla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, promuove, a favore delle persone anziane, disabili e handicappate, l'istituzione ed il funzionamento di un idoneo sistema di centri e residenze sociali.

I servizi sono rivolti a fornire:

a) un'assistenza diurna a carattere riabilitativo, terapeutico-occupazionale e ricreativo, di sostegno alla vita domestica e di relazione;

b) una residenza sociale, con adeguata assistenza socio-sanitaria, quando non sia possibile la permanenza dei soggetti nell'ambiente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui permanga tale impossibilità.

Art. 2.

Ambiti territoriali

L'istituzione dei servizi di cui al precedente articolo deve essere realizzata tenendo presenti gli ambiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, nonché le indicazioni del piano socio-assistenziale della Regione, e utilizzando in via assolutamente prioritaria, anche mediante trasformazione, strutture già esistenti nel territorio.

Art. 3.
Soggetti degli interventi

I contributi regionali di cui alla presente legge sono concessi ai comuni singoli o associati negli ambiti territorali delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali, nonché ad altri idonei soggetti pubblici o privati, in armonia con i principi e con le procedure della programmazione regionale e ferma restando l'osservanza di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.

I soggetti diversi dai comuni singoli o associati devono previamente stipulare apposita convenzione con il comune nel cui territorio è ubicata la struttura o con l'unità locale socio-sanitaria di cui il comune stesso fa parte, secondo le direttive all'uopo emanate dalla giunta regionale.

Gli immobili per i quali siano stati concessi contributi destinati a residenze sociali devono conservare tale destinazione per almeno venti anni. Di tale vincolo deve essere assunto formale impegno nelle deliberazioni o nelle convenzioni.

Capo II
INTERVENTI SPECIFICI

Art. 4.
Natura degli interventi

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge e per l'attuazione degli interventi specifici del titolo II, capo I, legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) contributi in conto capitale per la costruzione, l'acquisto e la trasformazione di immobili;

b) contributi annui costanti, limitatamente alla parte di spesa ammissibile non coperta dai contributi in conto capitale di cui alla precedente lettera *a*).

Con riguardo alle strutture menzionate al precedente comma, nonché alle residenze sociali per anziani autosufficienti, l'amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere:

a) contributi annui costanti per opere di completamento, ammodernamento ed adattamento;

b) contributi in conto capitale per l'arredamento e per le attrezzature.

I contributi in conto capitale di cui alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo sono concessi nella misura massima del 60% della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi annui costanti sono concessi per un periodo non eccedente gli anni venti, in misura non superiore al 9% della spesa riconosciuta ammissibile, ivi compresi i maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali.

I contributi per l'arredamento e per le attrezzature sono concessi sino alla percentuale massima del 60% della spesa riconosciuta ammissibile, compresa quella relativa all'imposta sul valore aggiunto. Per attrezzatura si intende qualsiasi strumento, attrezzo, utensile, macchinario o insieme dei medesimi occorrenti al funzionamento di residenze sociali o centri diurni, compresi impianti interni e mezzi di trasporto.

I contributi previsti dal presente articolo possono essere altresì concessi per la realizzazione di iniziative attinenti ad immobili ubicati nelle zone terremotate del Friuli che già non beneficino delle provvidenze previste dalla normativa regionale concernente l'opera di riparazione, risanamento e ricostruzione.

I mutui per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributi annui costanti e contratti da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, potranno essere garantiti, per capitale ed interessi, dalla Regione.

La concessione della garanzia sara disposta dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione.

Art. 5.
Domande di contributo

Le domande per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo dovranno pervenire alla Direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale, dell'emigrazione e della cooperazione entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

1) deliberazione dell'organo competente relativa alla realizzazione dell'iniziativa;

2) progetto di massima dell'opera;

3) relazione illustrativa dell'iniziativa e preventivo di spesa;

4) preventivo di spesa, se trattasi di acquisto di attrezzature e di arredi.

I soggetti diversi dai comuni singoli o associati dovranno allegare alla domanda copia della convenzione prevista dal secondo comma del precedente art. 3.

Art. 6.
Programmi d'intervento

La giunta regionale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, e nel limite dei finanziamenti all'uopo disponibili, approva annualmente, in relazione alle domande di cui al precedente articolo, appositi programmi d'intervento, dando assoluta precedenza alle iniziative destinate a zone carenti di servizi ed a quelle relative a trasformazione di strutture già esistenti.

Art. 7.
Erogazione dei finanziamenti

L'erogazione dei finanziamenti avrà luogo:

a) per i contributi di cui alla lettera *a*) del primo comma del precedente art. 4 nei quali siano destinatari enti pubblici, con le seguenti modalità:

fino alla misura del 50% dell'ammontare del contributo concesso, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall'impresa e vistato dal legale rappresentante dell'ente;

nella misura dell'ulteriore 45% dopo l'accertamento della conformità del lavoro al progetto esecutivo e dell'avvenuta esecuzione dei lavori stessi per un importo non inferiore al 60% dell'importo contrattuale;

nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo, sulla base degli atti di contabilità finale e di collaudo, approvati ai sensi di legge;

b) per gli altri contributi, secondo le indicazioni contenute nei singoli decreti di concessione.

Capo III
TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE

Art. 8.

In attesa della puntuale ed organica determinazione, in sede di piano socio-assistenziale regionale, degli standards strutturali ed organizzativi delle strutture alle quali si riferisce la presente legge, le medesime dovranno conformarsi ad apposite direttive emanate dalla giunta regionale.

Capo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Per l'anno in corso, alla prima applicazione della presente legge si prescinderà dall'obbligo della previa convenzione contemplato dal secondo comma del precedente art. 3.

Art. 10.

Salvo gli effetti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai contributi di cui all'art. 4 della presente legge possono essere ammesse le opere o le parti di esse già in corso di realizzazione ovvero in fase di appalto non assistite da altri contributi regionali.

Capo V
NORME FINANZIARIE

Art. 11.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal primo e dal secondo comma del precedente art. 4 è autorizzata, per il piano finanziario 1981-1983, per il periodo relativo agli esercizi 1982 e 1983, la spesa di lire 2.500 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1982, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il cap. 8515 con la denominazione: « Contributi in conto capitale per la costruzione, l'acquisto e la trasformazione di immobili per la realizzazione di centri diurni per anziani o disabili, o di residenze sociali per anziani non autosufficienti o per handicappati gravi, nonché per l'arredamento e per le attrezzature delle strutture stesse e delle residenze sociali per anziani autosufficienti » e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni.

Al predetto onere complessivo di lire 2.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Art. 12.

Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dal primo e dal secondo comma del precedente art. 4 è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1981, il limite d'impegno di lire 700 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2000.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il cap. 8516 con la denominazione: « Contributi annui costanti per la costruzione, l'acquisto e la trasformazione di immobili per la realizzazione di centri diurni per anziani o disabili, o di residenze sociali per anziani non autosufficienti o per handicappati gravi, nonché per opere di completamento, ammodernamento ed adattamento delle strutture stesse e delle residenze sociali per anziani autosufficienti » e con lo stanziamento di lire 2.100 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 700 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 2.100 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 12 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 dicembre 1981

COMELLI

(19)

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1981, n. 84.

Variazioni al piano finanziario per gli esercizi 1981-83 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (secondo provvedimento) e autorizzazione di spesa a favore delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 128 *del* 17 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

In attuazione degli articoli 3 e 4 del decreto-legge del 26 settembre 1981, n. 539, nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all'annesa tabella *C*.

Art. 4.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *D*.

Art. 5.

Alla copertura della somma di L. 9.133.603.305, relativa alla differenza fra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione previste dalla tabella *C* di cui al precedente art. 3 si provvede, per L. 5.699.500.000, con la differenza di pari importo fra la variazione in aumento prevista dalla tabella *A* di cui al precedente art. 1 e le variazioni in diminuzione previste dalla tabella *B* di cui al precedente art. 2 e, per L. 3.434.103.305, mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Art. 6.

I sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, vengono trasferiti di rubrica come di seguito specificato:

cap. 1753 dalla rubrica n. 3 alla rubrica n. 2 - Presidenza della giunta - Segreteria generale;

cap. 2306 dalla rubrica n. 5 alla rubrica n. 6 - Direzione regionale igiene e sanità.

Art. 7.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 vengono istituiti i capitoli 630, 631, 632 e 633 con la classificazione indicata nell'annessa tabella *D*.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 vengono istituiti i capitoli 8004, 8928 e la partita n. 3 — Rubrica n. 9 — del fondo globale iscritto al cap. 7000, con la classificazione indicata nell'annessa tabella *D*.

Art. 8.

Le annualità successive al 1983 del limite di impegno di L. 638.000 assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 10, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 352 ed iscritto sui capitoli 558 dello stato di previsione dell'entrata e 7303 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 con l'art. 4 della presente legge, come dalla tabella *D*, ad essa allegata, faranno carico, per gli esercizi dal 1984 al 2000, ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 9.

Le variazioni relative ai capitoli 401, 402, 504, 511, 910, 912, 913, 950, 951, 2304, 2312, 2454, 2460, 2504, 2885, 3324, 3326, 5317, 5568, 7247, 8078, 8081, 8208, 8503, 301, 310 dello stato di previsione della spesa, disposte col precedente art. 3, sono conseguentemente apportate anche nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1981-83 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1981, approvato con l'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 6.

Art. 10.

Le quote annuali del contributo speciale pluriennale, ammontante complessivamente a lire 400 miliardi, assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, iscritte sul cap. 652 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio

1981 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi, vengono riversate, a decorrere dall'esercizio 1981, sul cap. 651 del medesimo stato di previsione e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Corrispondentemente, le quote del predetto contributo iscritte nel bilancio regionale a fronte delle suddette assegnazioni con l'art. 1 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 — rimaste disponibili sul cap. 6991 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi — vengono riversate sul cap. 6990 del medesimo stato di previsione e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

La quota rimasta disponibile sullo stanziamento iscritto sul cap. 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 a fronte delle erogazioni affluite ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con esclusione di quelle relative al contributo speciale pluriennale di lire 400 miliardi assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 29 maggio 1976, n. 336, viene riversata sul cap. 6991 del medesimo stato di previsione.

Le disponibilità di cui ai precedenti tre commi, comportano, relativamente al piano finanziario per gli esercizi 1981-83 ed al bilancio per l'esercizio 1981, le variazioni qui di seguito specificate:

per quanto riguarda lo stato di previsione dell'entrata:

	Esercizio 1981	Esercizio 1982	Esercizio 1983
cap. 651	+ 20.000.000.000	+ 20.000.000.000	+ 20.000.000.000
cap. 652	— 20.000.000.000	— 20.000.000.000	— 20.000.000.000

per quanto riguarda lo stato di previsione della spesa:

	Esercizio 1981	Esercizio 1982	Esercizio 1983
cap. 6990	— 10.694.255	—	—
	— 975.967.828 (comp. deriv.)	—	—
	+ 300.000.000 (comp. deriv.)	—	+ 950.000.000
cap. 6991	+ 10.694.255	—	—
	+ 975.967.828 (comp. deriv.)	—	—
	— 300.000.000 (comp. deriv.)	—	— 950.000.000

In relazione al disposto dei precedenti primo, secondo e terzo comma le denominazioni dei capitoli 651 e 652 dello stato di previsione dell'entrata e 6990 dello stato di previsione della spesa dei più volte citati piano e bilancio, vengono così modificate:

cap. 651: « Contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia »;

cap. 652: « Assegnazioni per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia »;

cap. 6990: « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato ».

Art. 11.

Le assegnazioni disposte da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, affluiranno al « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia ».

Le autorizzazioni di prelievo fin qui previste dalle leggi regionali a carico dei fondi iscritti ai capitoli 6990 e 6991, con esclusione di quelle riferentisi ai contributi speciali pluriennali citati nel precedente art. 10, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge si intendono riferite a carico del cap. 6991 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia ».

I prelievi di somme dal citato « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » e la loro iscrizione ai capitoli istituiti con le leggi regionali di attuazione dell'art. 1 della legge 29 maggio 1976, n. 336 e degli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546 sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale stessa, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la speciale commissione consiliare.

Art. 12.

Alle comunità montane sono concessi contributi straordinari da assegnare ai consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana per la copertura delle passività, già di pertinenza degli enti, consorzi e sezioni di cui all'art. 24-*ter*, terzo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, così come inserito con l'art. 15 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44, e nelle quali i consorzi anzidetti succedono ai sensi del penultimo comma della citata norma.

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Economia montana - Categoria XI - il cap. 5872 con la denominazione: « Contributi straordinari da assegnare ai consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana per la copertura delle passività già di pertinenza degli enti, consorzi e sezioni di cui all'art. 24-*ter*, terzo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l'esercizio 1981, cui si provvede mediante utilizzo — ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1976 n. 12 — di una quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Art. 13.

Nella legge regionale 10 novembre 1981, n. 75 il primo comma dell'art. 9 viene sostituito con il seguente:

Per gli oneri previsti dal precedente art. 6, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI viene istituito il cap. 8603 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi per l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relativi ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali necessari all'esercizio dell'attività e contributi alle cooperative di produzione di lavoro e loro consorzi per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all'attività dell'impresa » e con lo stanziamento complessivo di lire 930 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 680 milioni per l'esercizio 1981.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 dicembre 1981

COMELLI

(*Omissis*).

(20)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1981, n. **50**.

Interventi finanziari per le ferrovie in concessione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 163 *del* 28 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concorrere al potenziamento della rete delle ferrovie locali in concessione a favorire l'intermodalità fra sistemi di trasporto, la regione Emilia-Romagna può concedere ai concessionari o subconcessionari di linee ferroviarie in concessione, svolgentisi nel territorio regionale, contributi in capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per:

a) l'esecuzione dei lavori di costruzione o ripristino, trasformazione o sistemazione di opere ferroviarie o di impianti d'esercizio;

b) l'acquisto di materiale rotabile.

La Regione puo contribuire inoltre al finanziamento di studi e progettazioni relativi a sistemi di trasporto su ferro, elaborati da province, comuni, loro consorzi o aziende.

Art. 2.

Per conseguire i contributi previsti nel primo comma, lettera *a*), dell'articolo precedente, i soggetti interessati presentano apposita domanda alla Regione corredata del progetto di massima dei lavori e del parere dell'amministrazione provinciale, contenente l'indicazione della spesa prevista per l'esecuzione dei lavori medesimi.

Per conseguire i contributi previsti nel primo comma, lettera *b*), del precedente articolo, i soggetti interessati presentano apposita domanda corredata da relazione contenente l'indicazione del tipo di materiale rotabile e della relativa spesa.

Il programma degli interventi è approvato dalla giunta regionale su parere della commissione consiliare competente ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

Il programma regionale è elaborato secondo criteri di priorità ed organicità degli interventi, tenendo conto in particolare dell'esigenza della più stretta integrazione fra i modi di trasporto.

La formale concessione del contributo è disposta dalla giunta regionale o dall'assessore dalla stessa delegato, sulla base:

nel caso di richiesta del contributo di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 1, del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo emesso dal competente organo;

nel caso di richiesta del contributo di cui al primo comma, lettera *b*), del medesimo art. 1, del certificato di ammissibilità del tipo proposto emesso dal competente organo oltreché dalla esibizione della documentazione attestante l'impegno di acquisto.

All'erogazione del contributo di cui al primo comma, lettera *a*), del precedente art. 1, provvede la giunta regionale, o l'assessore delegato dalla medesima, secondo le modalità di cui all'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, come modificato dall'art. 9 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10.

L'erogazione del contributo di cui al primo comma, lettera *b*), del predetto art. 1 si effettua secondo le seguenti modalità:

a) fino al 50 per cento della spesa dietro produzione della documentazione d'impegno di acquisto, in corrispondenza dell'entità dell'acconto da erogare in sede di prenotazione d'acquisto;

b) l'importo rimanente, all'atto della installazione degli impianti o della messa in esercizio del materiale mobile.

Art. 3.

La concessione del contributo per studi e progettazioni, previsto dal secondo comma del precedente art. 1, è disposta dalla giunta regionale.

L'erogazione dei contributi è deliberata dalla giunta medesima, o dall'assessore dalla stessa delegato, secondo le seguenti modalità:

70 per cento ad avvenuta esecutività della deliberazione di cui al precedente comma;

30 per cento in sede di omologazione del consuntivo degli oneri complessivamente sostenuti dal soggetto beneficiario, debitamente documentati.

Art. 4.

Nel caso in cui la concessione del contributo assentita a norma del quinto comma del precedente art. 2, nonché dell'art. 3 della presente legge, riguardi enti od aziende pubbliche, la erogazione dei fondi a favore di queste ultime ha luogo, per l'intero ammontare del contributo concesso, nelle forme previste dall'art. 66 della legge regionale 7 luglio 1977, n. 31, attraverso il ricorso alle procedure di cui al regolamento regionale n. 50/1978 concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.

Art. 5.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa complessiva di L. 5.000.000.000, di cui L. 4.750.000.000 per gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 1 della presente legge e L. 250.000.000 per gli interventi di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Art. 6.

Agli oneri previsti dall'attuazione della presente legge e ammontanti complessivamente a L. 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi accantonati nell'ambito del programma 03 - trasporti, settore 04 - trasporti e vie di comunicazione, sezione 4ª - servizi del territorio sul bilancio pluriennale 1981-83 della Regione, in corrispondenza dell'apposita voce «Potenziamento ferrovie in concessione di interesse regionale» e con l'istituzione dei sottonotati capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 che verranno dotati degli stanziamenti necessari mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento previsto per l'esercizio 1982 sul fondo globale di cui al cap. 86500, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.

Cap. 43700. — Contributi in capitale per l'esecuzione di lavori di costruzione, trasformazione o sistemazione di opere ferroviarie o di infrastrutture d'esercizio e per l'acquisto di materiale rotabile a favore dei concessionari o subconcessionari di linee ferroviarie in concessione (c.n.i.) (parte 1ª, sezione 4; settore 04; programma 03 - trasporti; rubrica 5ª ferrovie in concessione) (classificazione I.S.T.A.T.: 2 - spesa di sviluppo; 1 - funz. propria; 02 - titolo 2°; 09 - classificazione funzionale; 34 - classificazione economica; 19 - classificazione per settori di intervento; 30 - classificazione economica di 2° grado).

Cap. 43650. — Contributi per il finanziamento di studi e progettazioni relativi ad opere ferroviarie a favore di province, comuni, loro consorzi o aziende che li elaborino (c.n.i.) (parte 1ª; sezione 4ª; settore 04; programma 03 - trasporti pubblici; rubrica 5ª «Ferrovie in concessione») (classificazione I.S.T.A.T.: 2 - spesa di sviluppo; 1 - funz. propria; 01 - titolo 1°; 09 - classificazione funzionale; 54 - classificazione economica; 19 - classificazione per settori di intervento; 20 - classificazione economica di 2° grado).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 dicembre 1981

TURCI

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1981, n. 51.

Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1979, n. 27: « Interventi promozionali per la realizzazione di centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 163 *del* 28 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 27, è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:

« La regione Emilia-Romagna è autorizzata a destinare risorse finanziarie per la realizzazione dei centri attrezzati di cui al precedente art. 2 secondo le seguenti modalità:

a) per l'esecuzione a totale carico della Regione, di edifici, manufatti e opere di urbanizzazione interna necessari all'attuazione dei predetti centri attrezzati, destinati al servizio e al funzionamento dei centri medesimi o comunque sedi di servizi comuni, nonché per l'acquisto di macchinari e impianti necessari alla gestione dei centri;

b) per la concessione di contributi regionali, fino alla misura del 100%, a favore di comuni e province per la sottoscrizione di azioni delle società denominate « Società interporto Bologna S.p.a. », con sede in Bologna e « Centro padano interscambio merci S.p.a. », con sede in Parma, già costituite per la realizzazione dei due centri intermodali;

c) per la concessione di contributi in annualità costanti pari alla durata del mutuo di riferimento nella misura annua fissa dell'8 per cento della spesa ammissibile a favore delle predette società per la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto *a*) del presente articolo.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata, inoltre, a concedere contributi in capitale fino alla misura del 100 per cento della spesa ammissibile, ovvero in annualità costanti pari alla durata del mutuo di riferimento nella misura annua fissa dell'8 per cento della spesa ammissibile, a favore di comuni, province e loro consorzi per la realizzazione di opere di urbanizzazione interne ed esterne anche al fine di assicurare la funzionalità delle infrastrutture del territorio circostante.

L'erogazione dei fondi di cui alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo, nonché dei contributi in capitale previsti al secondo comma, verrà disposta, ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 7 luglio 1977, n. 31, attraverso il ricorso alle procedure di cui al regolamento regionale n. 50/1978 concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.

Il programma generale degli interventi è approvato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

La giunta regionale presenta annualmente in allegato al bilancio di previsione una relazione sullo stato di attuazione del programma.

La formale concessione dei contributi regionali è disposta a norma dell'art. 21, lettera *e*), della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.

All'erogazione del contributo in conto capitale o in annualità costanti provvede la giunta o l'assessore dalla stessa delegato, secondo le modalità di cui all'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, e successivamente modificazioni ed integrazioni ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 27, è sostituito dal seguente:

« L'erogazione dei fondi regionali di cui al punto *a*) del precedente art. 3 è subordinata all'approvazione da parte della giunta regionale, previo visto di congruità tecnica da parte del responsabile del servizio regionale dell'assessorato ai trasporti e vie di comunicazione, dei progetti esecutivi presentati dalle società concessionarie nonché alla accettazione, da parte delle medesime società, di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati gli obblighi delle società e fissati i criteri cui le medesime devono attenersi nella gestione degli impianti e relativi servizi ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Le società concessionarie dovranno costituire a favore della regione Emilia-Romagna, relativamente alle aree interessate dalla realizzazione delle opere e impianti di cui al precedente art. 4, il diritto di superficie per una durata non inferiore ad anni 30 ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 27, è sostituito dal seguente:

« I progetti esecutivi devono essere presentati alla regione Emilia-Romagna entro quattro mesi dalla intervenuta esecutività della deliberazione di assegnazione dei fondi, disposta dal consiglio regionale ».

Art. 5.

Nel secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 27, dopo le parole « provvede la giunta regionale » sono aggiunte le parole « od un assessore dalla medesima delegato ».

Nel terzo comma dello stesso art. 8, dopo la parola « autorizzazione », sono aggiunte le parole « rilasciata dalla giunta regionale o da un assessore dalla medesima delegato ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 dicembre 1981

TURCI

(81)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820170)